

Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 67 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

Art. 15

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7872 con la denominazione: << Contributi a favore dei " fondi rischi" dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).